COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

54.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 AGOSTO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCESCO CASATI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

CASATI FRANCESCO, *Presidente* 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (*Approvata dalla VII Commissione del Senato*) (2618);

FIANDROTTI: Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel ruolo degli associati, dei benefici di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria (43);

RUSSO FERDINANDO ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica (807);

ANDÒ ed altri: Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza

PAG.

universitaria e relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica (248);

BALESTRACCI ed altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i ricercatori universitari (1370);

MENSORIO ed altri: Inquadramento nella fascia degli ordinari dei professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini (1531);

TESINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati (1542);

CASTAGNETTI: Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocamento a riposo dei professori associati (2092);

D'ACQUISTO ed altri: Norme per l'inquadramento nella fascia dei professori associati di talune categorie di professori incaricati (2556);

RUSSO GIUSEPPE ed altri: Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla docenza universitaria (2695);

FIORINO ed altri: Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (2548) 3

PAG.

CASATI FRANCESCO, *Presidente* . . . 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25

ALOI FORTUNATO 9, 15, 24

CASTAGNETTI GUGLIELMO 23

COLUMBA MARIO 9, 13, 18, 23

D'AQUINO SAVERIO, *Relatore* 5, 6, 10, 13, 15, 25

FALCUCCI FRANCA, *Ministro della pubblica istruzione* 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

FERRI FRANCO 9, 21

FIANDROTTI FILIPPO 15, 16, 24

FRANCHI ROBERTO 17

MENSORIO CARMINE 9, 13, 15, 20, 22

POLI BORTONE ADRIANA 12, 13

RALLO GIROLAMO 8, 9, 13, 20

RUSSO FERDINANDO 13, 14, 18, 19, 25

TESINI GIANCARLO 9, 12, 23

VITI VINCENZO 14, 15

Votazione segreta:

CASATI FRANCESCO, *Presidente* 25

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Disposizioni per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (*Approvato dalla VIII Commissione della Carera e modificato dalla VII Commissione del Senato*) (2439-B) 26

CASATI FRANCESCO, *Presidente* 26

Votazione segreta:

CASATI FRANCESCO, *Presidente* 26

La seduta comincia alle 8,45.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Misasi e Pisani sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Russo Ferdinando e Columba.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Saporito ed altri: Interpretazione, modificazioni, ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2618); Fiandrotti: Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel ruolo degli associati, dei benefici di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria (43); Russo Ferdinando ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica (807); Andò ed altri: Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica (248); Balestracci ed altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disciplina delle incompatibilità e cumulo di impieghi per i ricercatori universitari (1370); Mensorio ed altri: Inquadramento nella fascia degli ordinari dei professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini (1531); Tesini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati (1542); Castagnetti: Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocamento a riposo dei professori associati (2092); D'Acquisto ed altri: Norme per l'inquadramento nella fascia dei professori associati di talune categorie di professori incaricati (2556); Russo Giuseppe ed altri: Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla docenza universitaria (2695); Fiorino ed altri: Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (2548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Sapori-

to ed altri: « Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica », approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 febbraio 1985; di iniziativa dei deputati Fiandrotti: « Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel ruolo degli associati dei benefici di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria »; Russo Ferdinando ed altri: « Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica »; Andò ed altri: « Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitario, relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica »; Balestracci ed altri: « Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i ricercatori universitari »; Mensorio ed altri: « Inquadramento nella fascia degli ordinari dei professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini »; Tesini ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati »; Castagnetti: « Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocamento a riposo dei professori associati »; D'Acquisto ed altri: « Norme per l'inquadramento nella fascia dei professori associati di talune categorie di professori incaricati »; Russo Giuseppe ed altri: « Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla docenza universitaria »; Fiorino ed altri: « Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha fatto pervenire il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo 6 e sull'emendamento 6. 10-*bis*, nonché sull'emendamento 6. 10 con la seguente osservazione: « si preveda la possibilità di conferire supplenze solo fino all'effettivo passaggio di professori incaricati ad altre amministrazioni. »;

sull'articolo 12, a condizione che al secondo capoverso si precisi che le spese relative alle convenzioni rientrano nell'ambito degli stanziamenti ordinariamente disposti in bilancio per le finalità di cui all'articolo 91;

sull'emendamento 5. 3;

sull'emendamento 5. 8, a condizione che si precisi che non deve in alcun caso essere superata la dotazione organica prevista dalla legge per ciascuna fascia di professori universitari;

sull'emendamento 11-*bis*, a condizione che l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori abbia luogo nell'ambito della dotazione organica prevista dalla legge per il ruolo medesimo e con la seguente osservazione: « si raccomanda alla Commissione di merito di provvedere ad una quantificazione del numero delle persone interessate e alla valutazione della congruità dell'attuale organico »;

sugli emendamenti 12. 2 e 15. 3, nonché sull'articolo aggiuntivo 19. 08;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 12. 1 e sugli articoli aggiuntivi 19. 0. 6-*bis* e 19. 0. 1-*bis*.

Procediamo pertanto all'esame degli articoli cui sono riferiti emendamenti ed ar-

ticoli aggiuntivi votati in linea di principio.

Faccio presente che a proposito dell'articolo 2 la I Commissione affari costituzionali ha chiesto la soppressione del terzo capoverso, dalle parole « è aggiunto » fino alla fine, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento Rallo 2. 6.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Si tratta di un emendamento già accolto dal Governo, ma a seguito del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sono costretta a dichiarare l'impossibilità di accoglierne la prima parte, in quanto la norma, applicandosi ai concorsi già banditi, comporterebbe la messa in discussione di tutti i giudizi di idoneità.

Ciò non è possibile, perché per quanto riguarda i novennalisti ci siamo attenuti al parere del Consiglio di Stato e non è ora possibile, come ho già detto, invalidare i giudizi di idoneità, poiché si aprirebbe una situazione incontrollabile.

Non posso, con rammarico, accogliere l'emendamento Rallo 2. 6 e sono del parere che il testo dell'articolo 2 debba essere mantenuto fino alle parole « in base ai criteri di programmazione ».

PRESIDENTE. Mi pare che le ragioni esposte dal ministro rivelino un orientamento negativo del Governo sull'emendamento 2. 6. Chiedo, pertanto, all'onorevole Rallo se intende ritirare il suo emendamento oppure insistere per la votazione.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore.* A mio giudizio l'emendamento Rallo 2. 6 potrebbe essere accolto se ne fosse stabilita la decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore della legge in discussione. Propongo perciò di accantonare per il momento l'articolo 2, in modo da pervenire ad una diversa formulazione dell'emendamento 2. 6.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 3. Ricordo che nelle sedute del 4, 16 e 18 luglio la Commissione aveva approvato in linea di principio gli emendamenti; pertanto, essendoci pervenuto il parere favorevole della V Commissione bilancio, possiamo procedere alla votazione in via definitiva.

Pongo in votazione l'emendamento Mensorio e Viti 3. 2, così come riformulato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Ferri 3. 7, così come riformulato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 3.

L'articolo 11 è modificato come segue:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorché dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito »;

Al quarto comma, alla lettera *a*), aggiungere: tuttavia è consentito anche ai professori a tempo definito concorrere per l'elezione alle cariche ivi previste, purché all'atto dell'assunzione della carica venga effettuata l'opzione per il tempo pieno.

al quinto comma, il punto *b*) è sostituito dal seguente:

b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali, e di educazione, comprese le attività di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso

con enti pubblici, purché non corrispondano ad alcun esercizio professionale.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5, ed ai relativi emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Ricordo che la I Commissione affari costituzionali, in data 18 aprile scorso, nell'esprimere parere favorevole all'articolato in discussione, poneva, tra le altre, la seguente condizione: « che sia chiarita la disposizione di cui alla prima parte del terzo capoverso dell'articolo 5, in modo da precisare che i professori collocati in aspettativa, pur essendo loro preclusa la titolarità dei corsi ufficiali, possono svolgere attività didattica nell'ambito di detti corsi », e che la V Commissione bilancio, in data di ieri, ha espresso parere favorevole sull'emendamento Tesini 5. 3 e sull'emendamento Fincato 5. 8, « a condizione che si precisi che non deve in alcun caso essere superata la dotazione organica prevista dalla legge per ciascuna fascia di professori universitari ».

Al fine di recepire le predette condizioni, il relatore, onorevole d'Aquino, ha presentato l'emendamento ed il subemendamento seguenti:

Al primo comma, secondo capoverso, le parole: « con esclusione dei corsi ufficiali di insegnamento » *sono sostituite dalle parole*: « anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, di cui è comunque loro preclusa la titolarità ».

5. 10.

All'emendamento Fincato 5. 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che non sia, in alcun caso, superata la dotazione organica prevista dalla legge per ciascuna fascia dei professori universitari ».

0. 5. 8. 1.

Avverto anche che sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché sull'articolo aggiuntivo Rallo 5. 03, i prescritti pareri sono stati favorevoli.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5, nonché sull'articolo aggiuntivo Rallo 5. 03.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione in via definitiva degli emendamenti già da noi a suo tempo approvati in via di principio, ed alla votazione dell'emendamento e del subemendamento oggi presentati.

Pongo in votazione l'emendamento Tesini 5. 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 10 del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Columba 5. 5.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Columba 5. 6.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 5. 8. 1 del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Fincato 5. 8, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 5.

L'articolo 13 è modificato come segue:

al primo comma:

i numeri 4) e 6) sono abrogati. I professori di ruolo nominati giudici della

Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1983, n. 87, come modificato dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311; il numero 13) è sostituito dal seguente:

« 13) nomine ed incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le Amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

Dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

« Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078 »;

Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento di cui è comunque loro preclusa la titolarità, con esclusione dei corsi ufficiali di insegnamento. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni ».

I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma, mantengono il regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilità; una nuova opzione può essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall'anno accademico successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa in regime di impegno a tempo pieno possono, allo scadere del biennio di cui al secondo comma dell'articolo 11, optare per il regime di impegno a tempo definito.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai professori collocati in aspettativa secondo la disciplina dell'articolo 12, ai quali è però conservato l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni di concorso.

I professori universitari di ruolo, collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, sono sottoposti al giudizio di conferma dopo tre anni dalla scadenza delle condizioni di incompatibilità.

I professori universitari in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, non possono far domanda di trasferimento ad altra università.

Le disposizioni di cui all'articolo 7, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, modificate dalla legge 18 marzo 1958, n. 311, si applicano ai parlamentari, alla scadenza del loro mandato, se comprensivo di almeno due legislature a condizione che non sia in alcun caso superata la dotazione organica prevista dalla

legge per ciascuna fascia dei professori universitari.

(*È approvato*).

Desidero proporre all'onorevole Rallo una diversa formulazione del suo articolo aggiuntivo, tendente sostanzialmente a sostituire l'inizio del primo comma con il seguente: « I professori associati, inquadrati ai sensi dell'articolo 53, ai quali non sia stato conferito un insegnamento ».

GIROLAMO RALLO. Accolgo tale modifica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via definitiva l'articolo aggiuntivo Rallo 5. 03, che risulta, pertanto, così formulato:

I professori associati, inquadrati ai sensi dell'articolo 53, ai quali non sia stato conferito un insegnamento, purché abbiano prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto come associati nella facoltà di appartenenza, possono essere chiamati dai consigli di facoltà a coprire, per trasferimento, anche i posti di professore associato, nello stesso insegnamento o in insegnamenti compresi nel medesimo raggruppamento, che siano stati assegnati alla predetta facoltà nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'articolo 2.

Il trasferimento ha luogo con la procedura prevista per i professori di ruolo dall'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; a conclusione di tale procedura il posto da coprire per concorso è assegnato alla facoltà di provenienza del professore associato trasferito.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6, ed ai relativi emendamenti.

Ricordo che la I Commissione affari costituzionali, in data 24 luglio scorso, ha espresso parere contrario sull'emendamento del Governo 6. 10, confermando il precedente parere che imponeva la soppressione del secondo capoverso dell'articolo 6, e che sia la predetta Commis- hanno espresso parere favorevole sullo emendamento del relatore 6. 5-*bis*.

Il relatore, onorevole d'Aquino, ha pertanto presentato, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo capoverso dell'articolo 6.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in via definitiva lo emendamento 6. 5-*bis* del relatore, già da noi approvato in via di principio.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 6.

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. - (*Collocamento a riposo*). — I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzati od equiparati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo 11-*bis*, presentato dal Governo, come modificato dai subemendamenti Columba 0. 11. 0. 1-*bis* e del Governo 0. 11. 0.2-*bis* 2.

La condizione posta dalla Commissione bilancio è stata recepita dal seguente emendamento del relatore:

« Gli inquadramenti sono effettuati entro i limiti della dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari ».

MARIO COLUMBA. La formulazione « entro i limiti della dotazione organica » salva i problemi di ordine finanziario senza, però, farsi carico dei problemi di quanti hanno diritto all'inquadramento. Mi domando se costoro non faranno immediatamente ricorso agli organi giurisdizionali per vedere soddisfatti i loro diritti quesiti.

GIROLAMO RALLO. Non mi pare che la raccomandazione fattaci dalla Commissione bilancio sia da sottovalutare; mi riferisco a quanto ha già fatto osservare la collega Poli a proposito della « quantificazione ». Senza certezza su tale punto potrebbe accadere che i medici interni vadano a coprire tutti i posti di organico disponibili (è una ipotesi, ma non del tutto peregrina). Finora si è parlato genericamente di migliaia di posti senza una quantificazione per categorie. A mio avviso si corre il rischio di avallare ingiustizie gravissime, pertanto prego i colleghi di meditare su tale problema e di respingere l'emendamento in questione.

FRANCO FERRI. Senza ripetere nulla di quanto detto in precedenza, debbo dar atto al Governo della necessità di presentare quel testo che noi, per salvare il provvedimento, possiamo respingere. Il Governo fa la sua parte, noi la nostra. Desidero ancora una volta insistere sul fatto che con questo articolo si passa « sopra » problemi di vasta portata (basti pensare ai cinque posti aggiuntivi per i borsisti all'estero, problema che è stato prima sostenuto e poi ha dato il via alle lacrime del coccodrillo).

Preannuncio il voto contrario del mio gruppo; si tratta di un problema sul quale dovremo tornare, ma con cautela e dopo aver esaminato attentamente la documentazione necessaria.

CARMINE MENSORIO. Debbo dire che assistiamo ad una pesante discriminazione fra i medici assunti dal consiglio di amministrazione e quelli assunti dalle varie facoltà, discriminazione che è stata evidenziata dalla Corte costituzionale. Sono quindi dell'avviso che sia necessario un forte impegno per risolvere problemi di equità come quello in questione.

GIANCARLO TESINI. Vorrei evitare anche io di ripetere argomentazioni già espresse in precedenti occasioni. Non va sottovalutato il fatto che il Governo ritiene necessario risolvere in questa sede il problema, ma non va nemmeno dimenticato che le preoccupazioni espresse dai colleghi Ferri e Columba hanno un indubbio fondamento soprattutto per quanto riguarda le conseguenze che si avranno all'interno del ruolo dei ricercatori. Sono quindi dell'avviso di rimettermi alle valutazioni del Governo, sperando che si sia valutata a fondo l'opportunità di inserire la norma in questione nel provvedimento al nostro esame.

FORTUNATO ALOI. Ritengo che quanto è emerso a seguito dell'intervento del collega Tesini debba portare ad una pausa di riflessione, che consenta al Governo di valutare - come ha rilevato il collega Rallo - aspetti di particolare responsabilità.

Questo articolo a nostro avviso va esaminato soprattutto in ordine alla quantificazione e non va sottovalutato circa gli aspetti concernenti i ricercatori.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Le obiezioni che sono state sollevate sono certamente di sostanza, in quanto la preoccupazione principale è che siano assorbiti i posti residui. Sta di fatto che l'esigenza di dare una risposta in termini legislativi ad una sentenza della Corte costituzionale, confermata in modo perentorio e pressante dal Consiglio di Stato nei confronti del Governo, non può essere elusa.

Per quanto riguarda i rischi su cui ha richiamato l'attenzione l'onorevole Rallo, devo dire che è stato già concordato con il ministro del tesoro un aumento di 3 mila unità nell'organico dei ricercatori universitari che passerebbero da 16 a 19 mila elementi.

Desidero infine raccomandare ai colleghi l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 11-*bis*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore che recepisce le condizioni poste dalla V Commissione bilancio.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Columba 0. 11. 02-*bis*. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 11. 02-*bis*. 2 del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11-*bis*.

(*È respinto*).

Ricordo ai colleghi che la Commissione ha approvato in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 11-*ter* del Governo, sul quale la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole a condizione che esso sia riformulato.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole alla condizione posta dalla I Commissione, che annuncio di aver recepito in una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 11-*ter*.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-*ter*.

L'articolo 51 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di idoneità ivi previsti, è consentita la costituzione di più commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare, in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti contenuto nell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del relatore e ritiro pertanto quello da presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 11-*ter* del relatore accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12, ed ai relativi emendamenti.

Ricordo che la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario sullo emendamento Columba 12. 1, che non potrà quindi essere posto in votazione in via definitiva. La medesima Commissione ha espresso invece parere favorevole all'emendamento del Governo 12. 2 e sull'intero articolo 12, subordinandolo tuttavia ad una condizione. Per recepire quest'ultima, il relatore, onorevole d'Aquino, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo capoverso, l'inciso dalle parole: « il decreto di autorizzazione... » *fino alle parole*: « apposito capitolo di bilancio », *è sostituito dal seguente*: « Il decreto di autorizzazione indicherà altresì l'entità del relativo finanziamento, posto a carico dell'ordinario stanziamento all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ».

Pongo in votazione in via definitiva lo emendamento del Governo 12. 2, già da noi approvato in via di principio.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 12.

L'articolo 91 è modificato come segue:

il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Sono consentite convenzioni tra Università italiane e Università di paesi stranieri per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti nonché per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito regolamento emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione di concerto, con il Ministro degli affari esteri e il Ministro del tesoro.

Il decreto di autorizzazione indicherà altresì l'entità del relativo funzionamento, posto a carico dell'ordinario stanziamento all'uopo iscritto di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Sono a carico dell'Università di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle Università italiane in organismi internazionali che perseguono le finalità di cui al precedente quarto comma, secondo modalità da stabilire con apposito decreto presidenziale.

I consorzi interuniversitari costituiti tra le Università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle Università consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna Università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse Università ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13, ed ai relativi emendamenti.

Ricordo che era stato da noi approvato, in via di principio, l'emendamento Fiandrotti 13. 2, interamente sostitutivo dell'articolo stesso, e su cui la I Commissione affari costituzionali ha espresso un parere favorevole condizionato. Al fine di recepire tale condizione, il relatore, onorevole d'Aquino, ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento Fiandrotti 13. 2, al punto e), *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: « fermo restando che gli eventuali utili spettanti alle università devono essere da queste destinati ai fini di ricerca ».

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Prima di approvare l'articolo 13, mi sia consentito fare una osservazione a proposito dell'ultimo comma, così come figura nell'emendamento interamente sostitutivo Fiandrotti ed altri, che è senza dubbio paralizzante.

Infatti, lo scopo dell'articolo 13 è quello di porre in collegamento le università con strutture esterne di ricerca. Se ogni delibera relativa a questa partecipazione deve passare all'approvazione del ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, previo parere del Consiglio universitario nazionale – così come stabilito dal comma in questione – passeranno dei mesi, per rendere esecutiva ciascuna decisione. Trovo inoltre che una disposizione del genere sia contraria a quell'autonomia che deve esprimersi al massimo proprio in questo settore; se si vogliono delle garanzie, esse sono già contenute nella legge, che disciplina i rapporti tra le università ed altre strutture, come industrie, e così via, e quindi non è il caso di introdurre procedure così lente e defatiganti.

GIANCARLO TESINI. Essendo io tra i presentatori dell'emendamento 13. 2, devo dire che non avrei nulla contro la eliminazione dell'ultimo comma, ma esso è stato formulato non certo per porre in discussione l'autonomia delle università, sebbene tenendo presente che qui si fa riferimento a programmi di ricerca di interesse nazionale. Occorreva quindi un coordinamento della ricerca universitaria con quella extra-universitaria. Ricordo che abbiamo anche previsto che il 40 per cento della ricerca per programmi di interesse nazionale venga gestito direttamente dal CUN.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Veramente non ritengo appropriate queste considerazioni, perché il coordinamento con i piani nazionali avviene sulla base del finanziamento del 40 per cento: qui, invece, si tratta di finanziamenti delle università, integrati con quelli dell'industria. Semmai, si dovrebbe fare il discorso della programmazione dei fondi, delle risorse disponibili, e non quello dell'approvazione delle delibere del Consiglio di amministrazione che, così com'è posto, è paralizzante, in termini temporali.

ADRIANA POLI BORTONE. Siamo contrari all'ultima proposta del ministro che non si inserisce bene all'interno dell'intervento universitario. A nostro avviso la presenza delle società di capitale renderebbe opportuna la previsione di una normativa che tenda a realizzare quella programmazione cui il ministro stesso si è richiamato. In effetti senza coordinamento tra società di ricerca e università non si rende un buon servizio al paese.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Fiandrotti 13. 2, favorevoli il relatore ed il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in via definitiva l'articolo 13 che, a seguito della modifica apportata, risulta del seguente tenore:

ART. 13.

Dopo l'articolo 91, è inserito il seguente:

« ART. 91-*bis*. — (*Partecipazione a consorzi e a società di ricerca*). - Le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, a condizione che:

a) la loro partecipazione sia rappresentata prevalentemente da apporto di prestazione d'opera scientifica;

b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico;

c) sia assicurata la partecipazione paritaria dell'università dell'impostazione dei programmi di ricerca;

d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;

e) ogni eventuale emolumento sia corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che prendono parte nelle attività degli organi sociali secondo quanto disposto dall'articolo 66 e i regolamenti ivi previsti, ferma restando che gli eventuali utili spettanti alle università devono essere da queste desinati a fini di ricerca.

La partecipazione dell'università è deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dal ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro del tesoro, previo parere del Consiglio universitario nazionale ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Poli Bortone 14. 04.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Ho già avuto modo di esprimere parere favorevole all'articolo aggiuntivo Poli Bortone. Debbo però far rilevare che lo stesso è impropriamente riferito solo ai professori associati, mentre dovrebbe essere esteso anche agli ordinari. Si tratta di una norma di equità che deve riguardare entrambe le categorie.

GIROLAMO RALLO. Non esiste da parte nostra volontà di esclusione per la categoria degli ordinari. Il testo è stato presentato tenendo presente il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che puntava più al problema degli associati che non a quello degli ordinari.

MARIO COLUMBA. Mi pare che questo articolo aggiuntivo sia superfluo; il testo unico della legislazione universitaria stabilisce che il docente che ha avuto due mesi di congedo in un anno accademico è tenuto a ritardare di un anno l'esame di conferma, per i docenti che si trovano in condizioni di incompatibilità a causa del mandato parlamentare si estende tale norma.

ADRIANA POLI BORTONE. Vorrei chiarire che il giudizio di conferma è previsto per i docenti associati. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 prevede che la verifica della produzione scientifica dei professori ordinari avvenga in forme differenti; pertanto se si vuole includere anche i docenti ordinari si deve stabilire che i professori universitari che abbiano conseguito la nomina ad ordinari sono tenuti a presentare ogni tre anni al consiglio di facoltà una relazione sul lavoro scientifico svolto.

CARMINE MENSORIO. Desidero chiarire alla collega Poli Bortone che anche il docente ordinario deve passare per il triennio di straordinariato e non ha solo una verifica triennale del lavoro scientifico al fine della conferma in ruolo.

A mio giudizio le osservazioni del ministro appaiono giuste e sulla base di questi chiarimenti annuncio il mio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 14. 04.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 14. 04 riformulato dal Governo ed accettato dal relatore che risulta del seguente tenore:

ART. 14-*bis*.

I professori universitari di ruolo, collocati in aspettativa a norma dell'articolo 13, possono sottoporsi al giudizio di conferma dopo tre anni dalla scadenza delle condizioni di incompatibilità.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15.

Faccio presente che la Commissione affari costituzionali, in relazione agli identici emendamenti Viti 15. 1-*bis* e Fiandrotti 15. 2-*bis*, ha posto due condizioni recepite nei seguenti subemendamenti presentati dal relatore:

All'emendamento 15. 1-bis, *al primo comma aggiungere, infine, le parole*: « previo parere favorevole della facoltà presso la quale è richiesto il trasferimento ».

0. 15. 1-*bis*. 1.

All'emendamento 15. 1-bis, *al secondo comma, la parola*: « trenta » *è sostituita con la parola*: « sessanta ».

0. 15. 1-*bis*. 2.

FERDINANDO RUSSO. A mio parere il termine di cui al secondo comma dell'emendamento 15. 2-*bis* dovrebbe essere stabilito al massimo entro 45 giorni.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore.* Condivido l'osservazione del collega Russo Ferdinando e dichiaro di modificare in tal senso il subemendamento 0. 15-*bis*. 2 da me presentato.

Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento Fiandrotti 15. 3 e sugli identici emendamenti Viti 15. 1-*bis* e Fiandrotti 15. 2-*bis*.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fiandrotti 15. 3, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 15. 1-*bis*. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 15. 1-*bis*. 2 del relatore che, a seguito della modifica proposta dall'onorevole Russo Ferdinando, risulta del seguente tenore:

All'emendamento 15. 1-bis, *al secondo comma, la parola*: « trenta » *è sostituita con la parola*: « quarantacinque ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Viti 15. 1-*bis* e Fiandrotti 15. 2-*bis*, accettati dal relatore e dal Governo.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'articolo 15 che, a seguito delle modifiche apportate risulta del seguente tenore:

ART. 15.

All'articolo 120, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza.

Fino al momento dell'effettivo inquadramento nell'amministrazione pubblica interessata dovrà essere corrisposto dall'Università di provenienza il trattamento economico in godimento.

Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che non abbiano presentato domanda per sostenere il giudizio d'idoneità o che, comunque, non abbiano superato il medesimo giudizio, possono, a domanda, essere trasferiti ad altra università. La domanda è presentata al Ministro della pubblica istruzione, che provvede con proprio decreto, previo parere favorevole della facoltà presso la quale è richiesto il trasferimento, prescindendo dal parere della facoltà di appartenenza.

La facoltà presso la quale si richiede il trasferimento motiva il suo eventuale dissenso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; la mancata espressione del motivato dissenso entro i predetti termini si intende come parere favorevole ».

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 19. Faccio presente che la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Viti 19. 01-*bis* e Fiandrotti 19. 06-*bis*.

VINCENZO VITI. Secondo me il parere della V Commissione non ha alcuna fondata motivazione. L'aggravio della spesa è contenuto nelle previsioni di spesa del Ministero del bilancio; il nostro emendamento risponde ad una esigenza di giustizia e, pertanto, insistendo per la sua approvazione, ritengo che la Commissione debba rivendicare la propria autonomia decisionale.

FERDINANDO RUSSO. Condivido le osservazioni del collega Viti, anche perché in precedenza la Commissione bilancio aveva prescritto a proposito di altri articoli che le spese dovevano rientrare negli stanziamenti ordinari disposti in bilancio.

Nel caso specifico esistono migliaia di professori per i quali dovrebbe essere applicato il tempo pieno. Ritengo che il suddetto parere sia stato formulato senza adeguate informazioni e credo che il Governo debba in qualche modo provvedere, magari in occasione della discussione del

provvedimento sui ricercatori o sul tempo pieno.

Ci è stato detto infatti, in sede di V Commissione bilancio, che sono mancate informazioni sul numero potenziale di questi assistenti che chiedono il tempo pieno e sulle disponibilità sul capitolo di spesa. È per questo che è stato dato un parere contrario. Ora, o forniamo subito alla predetta Commissione queste informazioni, oppure il Governo si assuma un preciso impegno perché tale problema venga affrontato alla prima occasione, anche con un provvedimento amministrativo, se è possibile.

FORTUNATO ALOI. Il parere espresso dalla V Commissione bilancio ci lascia veramente perplessi, tanto più che, come gruppo, ritenevamo che con quest'articolo si dovesse risolvere il problema di un maggiore impegno degli assistenti nelle università.

Ribadiamo perciò il nostro voto favorevole all'articolo stesso, che riteniamo debba essere rinviato alla Commissione che ha espresso il parere, ovviamente fornendole, questa volta, più significativi elementi di valutazione.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Già in sede di discussione degli articoli aggiuntivi 19. 01-*bis* e 19. 06-*bis*, pregai i presentatori degli stessi a trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno, posto che il Governo si impegnava a valutare i problemi degli assistenti in ruolo ad esaurimento nel contesto del disegno di legge sullo stato giuridico dei ricercatori, in discussione al Senato. E già in questo testo si prevede, per i ricercatori confermati in ruolo ad esaurimento, la possibilità di optare tra il tempo pieno e quello definito. Del resto, faccio osservare da una parte che la esatta quantificazione degli assistenti che saranno a tempo pieno non è facile, dal momento che viene lasciata libertà di scelta, e dall'altra che non è corretto affermare che esiste una copertura finanziaria, riferendosi al capitolo relativo ai docenti, dal momento che quest'ultimo non può essere utilizzato per le retribuzioni degli assistenti, che insistono su altro capitolo di spesa.

Nel confermare, quindi, il mio impegno ad affrontare i problemi in questione, invito ancora i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi, per non pregiudicare la situazione con una valutazione del genere.

VINCENZO VITI. Ascoltate le dichiarazioni del ministro, ne raccolgo l'invito, e ritiro l'articolo aggiuntivo 19. 01-*bis*.

FILIPPO FIANDROTTI. Anch'io non insisto per il riesame, da parte della V Commissione bilancio, del mio articolo aggiuntivo 19. 06-*bis*, e lo ritiro.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sull'articolo aggiuntivo Columba 19. 05, su cui la I Commissione affari costituzionali si è espressa favorevolmente ?

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore.* Il mio parere è favorevole.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in via definitiva, l'articolo aggiuntivo Columba 19. 05.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo Fiandrotti 19. 08, già da noi approvato in via di principio.

CARMINE MENSORIO. A proposito di quest'articolo aggiuntivo, vorrei sottolineare le diversità esistenti tra gli orti botanici e gli istituti cui ci si richiama nell'articolo medesimo: gli orti botanici, infatti, non sono equiparabili a tali istituti e, anche se svolgono attività didattica, non hanno insegnamenti universitari.

Ritengo, perciò, che il collega Fiandrotti dovrebbe meglio considerare il suo

articolo aggiuntivo, prendendo in esame la possibilità di emendarlo o di ritirarlo: diversamente, rischieremmo di fare un danno enorme sia agli orti botanici come istituzione, sia agli insegnanti che in essi operano.

FILIPPO FIANDROTTI. Non è facile affrontare i problemi degli orti botanici: nel formulare quest'articolo aggiuntivo, era mio intendimento configurare una disciplina particolare, che regolamentasse l'orto botanico come entità culturale in sé, che esiste indipendentemente dagli insegnamenti che ad esso si riferiscono. Tutto ciò a prescindere dall'inquadramento dei professori; la loro attività, infatti, è un'altra questione, che rientra nella normativa di cui alla legge n. 28 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Gli interessati fanno presente che solo all'interno degli orti botanici di piccole dimensioni le esigenze possono essere soddisfatte dalla organizzazione di un dipartimento che inquadri questo personale, mentre nel caso di istituti di rilevanza nazionale sembra impensabile racchiedere l'attività degli stessi in una organizzazione dipartimentale. In effetti tali istituti finirebbero col poter svolgere solo una parte delle attività di loro competenza.

Sono convinto comunque che una riformulazione dell'articolo aggiuntivo da me presentato richiederebbe un rinvio alla Commissione affari costituzionali. Chiedo pertanto al ministro di impegnarsi, sulla base di un ordine del giorno, a disciplinare definitivamente (mediante una organica regolamentazione) il settore in questione.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Ringrazio l'onorevole Fiandrotti per l'ipotesi di ritiro dell'articolo aggiuntivo e della trasformazione dello stesso in un ordine del giorno che impegni il Governo ad affrontare organicamente il problema degli orti botanici. Faccio comunque presente che la disponibilità del Governo ad impegnarsi nella direzione di un tempestivo ed organico intervento (in attesa della regolamentazione definitiva) è indipendente dal mantenimento del testo dell'articolo aggiuntivo 19. 08.

FILIPPO FIANDROTTI. Nel prendere atto di tali dichiarazioni, ritiro il mio articolo aggiuntivo che trasformerò in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2 precedentemente accantonato. Comunico che il relatore (d'intesa con il presentatore) è pervenuto ad una nuova formulazione dell'emendamento Rallo 2. 6. Ne do lettura:

ART. 2.

Al primo comma, dopo le parole: « ... di programmazioni », *aggiungere le seguenti*: « ; qualora il posto, entro l'anno accademico durante il quale si è concluso il concorso, non venga destinato alla chiamata del richiedente, ovvero in caso di rinuncia da parte di quest'ultimo, il posto viene recuperato per essere utilizzato in base al piano di sviluppo di cui al precedente articolo 2 ».

2. 6.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Rallo 2. 6 accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, conformemente al parere della Commissione affari costituzionali:

All'articolo 2 sopprimere il terzo capoverso e l'ultimo comma, dalle parole: « è aggiunto, in fine » *fino alla fine.*

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, a seguito delle modifiche testé apportate risulta del seguente tenore:

ART. 2.

L'articolo 5 è modificato come segue:

al primo comma sono soppresse le parole: « o di associato »;

all'ultimo comma, le parole: « nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire ad esse in base ai criteri di programmazione », sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione ».

Per i concorsi banditi in data successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge, i posti assegnati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, qualora, entro l'anno accademico durante il quale si è concluso il concorso, non vengano destinati alla chiamata dei richiedenti, ovvero in caso di rinuncia da parte di questi ultimi, vengono recuperati per essere utilizzati in base al piano di sviluppo di cui all'articolo 2 dello stesso decreto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 13. 02 del relatore che era stato accantonato in attesa del parere del Governo:

ART. 13-*bis*.

All'articolo 98 è aggiunto il seguente comma:

« Continuano a far parte del Consiglio universitario nazionale, fino alla cessazione del mandato i professori universitari, anche se collocati a riposo e gli studenti, anche se non più appartenenti al consiglio di amministrazione dell'Università ».

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 13. 02 accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo agli ordini del giorno.

L'onorevole Franchi ha presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione della Camera dei deputati,

fa voti affinché, con iniziative normative d'interpretazione autentica o altrimenti con congruo mezzo in via amministrativa, si dia soluzione al problema dei cosiddetti « monitori », figura esistente nelle scuole dirette ai fini speciali – segnatamente in quelle per la formazione di assistenti sociali – riconducibile alla categoria di personale tecnico universitario per unanimi deliberazioni dell'organo di controllo, ma variamente identificata, ora con il tecnico coadiutore, ora con il tecnico laureato; nodo meritevole di scioglimento, sia per l'estrema limitatezza dei casi, sia, per converso, a causa delle gravi conseguenze, sul piano della giustizia, cui ha dato luogo nei confronti dei « monitori » laureati vistisi inquadrare come tecnici coadiutori in sede di applicazione dell'articolo 11 della legga 25 ottobre 1977, n. 808.

0/2618/1/VIII

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il proponente insiste per la votazione ?

ROBERTO FRANCHI. No, non insisto.

PRESIDENTE. Gli Onorevoli Columba e Tamino hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione della Camera dei deputati, considerato:

che nell'interesse dello sviluppo culturale e scientifico del Paese è necessario assicurare il concorso alla docenza universitaria dei più valorosi e dei più idonei tra i giovani laureati;

che condizione rilevante perché questi possano dedicarsi alla ricerca ed all'insegnamento universitari, piuttosto che all'impiego privato od alle libere professioni, oltre che i mezzi necessari per esercitare ricerca e didattica, anche un trattamento economico che privilegi - in analogia a quanto già si pratica per le due fasce della docenza - l'impiego a tempo pieno;

che questi incentivi debbono essere offerti anche ai ricercatori universitari attualmente in servizio per metterli in condizione di conseguire l'esperienza e la preparazione indispensabili per assolvere i compiti propri dei successivi livelli della docenza universitaria, nei tempi che sono richiesti dalla migliore utilizzazione delle risorse culturali ed intellettuali che essi costituiscono,

impegna il Governo

a predisporre le iniziative opportune perché ai ricercatori in servizio, in attesa della nuova regolamentazione del reclutamento nell'università, ed alle nuove figure che così verranno definite, venga corrisposto un trattamento economico complessivo pari al cinquanta per cento di quello goduto dai professori di ruolo di prima fascia, e a corrispondere - a quanti di loro dichiareranno di optare per la attività didattica e scientifica « a tempo pieno », rinunciando all'esercizio dell'attività professionale - un assegno aggiuntivo, rispetto al corrispondente stipendio, sempre nella misura del cinquanta per cento dell'analogo assegno riservato ai docenti di ruolo di prima fascia che hanno optato per il « tempo pieno ».

0/2618/2/VIII

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Columba, il suo ordine del giorno, formulato in questi termini, mi mette in difficoltà nei confronti del Senato, che si sta occupando del problema dei ricercatori; non posso, pertanto, assumere in questa sede impegni precisi a prescindere dalle valutazioni dell'altro ramo del Parlamento. La prego perciò di riformularlo in termini meno puntuali, affinché il Governo lo possa accogliere come raccomandazione.

MARIO COLUMBA. Accogliendo l'invito del Governo, ritiro il mio ordine del giorno ed accetto di ripresentarlo in una diversa formulazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Russo Ferdinando, Viti, Ricciuti, Russo Giuseppe e Mensorio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione della Camera dei deputati,

nell'approvare la proposta di legge n. 2618,

impegna il Governo

in ordine al trasferimento a domanda degli assistenti ordinari,

a tener conto, ai fini del piano di sviluppo delle università delle eventuali motivazioni di dissenso delle facoltà presso cui viene chiesto il trasferimento;

a predisporre un regolamento, ai fini di eventuali ricorsi alle motivazioni negative, che eventualmente cointeressi anche il Consiglio universitario nazionale.

0/2618/4/VIII

FERDINANDO RUSSO. Quest'ordine del giorno è finalizzato a prevenire i dissensi delle facoltà, con conseguente vanificazio-

ne della volontà del Parlamento, delle decisioni che abbiamo preso, ed anche a tener conto delle necessità di didattica e di ricerca delle aree interessate.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Poiché il CUN già si pronuncia sui ricorsi, invito i presentatori ad eliminare la seconda parte dell'ordine del giorno, che si riferisce appunto al Consiglio universitario nazionale.

FERDINANO RUSSO. Siamo d'accordo.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Rimanendo l'ordine del giorno così formulato, lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Russo Ferdinando, Ricciuti, Mensorio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

L'VIII Commissione della Camera dei deputati,

rilevato che le tornate dei giudizi di idoneità a professore associato previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 si sono svolte evidenziando lacune ed incongruenze tali da dar luogo ad un contenzioso giudiziario di notevoli proporzioni che ha già portato l'autorità giudiziaria a pronunciarsi contro alcuni commissari;

visto che la sezione del TAR del Lazio, accogliendo un ricorso, ha ritenuto incostituzionale l'articolo 51, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 che prevede la formazione, per ogni raggruppamento, di più commissioni;

valutato il rischio che potrebbero cadere tutti i giudizi formulati tanto nella prima che nella seconda tornata dei giudizi d'idoneità a professore associato,

impegna il Governo

a predisporre iniziative tese al recupero di coloro che non sono stati dichiarati idonei alle tornate dei giudizi d'idoneità a professore associato già espletate, non escludendo l'ipotesi di giudizi d'idoneità riservati, configurando procedure tese a dare assicurazioni sulla serietà della selezione in un quadro di garanzia per i candidati e nel rispetto delle valutazioni che sui medesimi sono state già espresse autonomamente dalle singole università.

0/2618/5/VIII

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ritengo che quest'ordine del giorno sia ormai assorbito dall'approvazione di un articolo aggiuntivo all'uopo presentato dal Governo, ed approvato questa mattina.

FERDINANDO RUSSO. D'accordo: ritiriamo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Viti, Fiandrotti, Russo Ferdinando, Aloi, Poli Bortone, Russo Giuseppe, Calamida, Franchi Roberto, Castagnetti, Mensorio, Ferri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione,

di fronte all'esigenza di un più razionale utilizzo nelle strutture scientifiche e didattiche dell'università degli assistenti ordinari, ruolo ad esaurimento,

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere il problema della estensione agli assistenti ordinari della possibilità di opzione tra tempo pieno e tempo definito con conseguente revisione e adeguamento del trattamento economico e normativo (articolo 8 della legge 14 aprile 1984, n. 79; articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché commi 1 e 2, articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382).

0/2618/6/VIII

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fiandrotti, Mensorio, Russo Ferdinando hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione,

considerata la necessità, non assolta nel contesto della legge n. 28 del 1980, di disciplinare in modo completo ed autonomo gli orti botanici, intesi come entità culturale e a sé stante, in analogia a quanto disposto per gli osservatori astronomici e vesuviani, permettendo loro di riservare nell'università quale entità indipendenti, rette da propri organismi,

impegna il Governo

a predisporre in tempi più brevi possibili, la normativa necessaria per raggiungere i fin di cui sopra.

0/2618/7/VIII

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Lo accolgo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ricciuti, Russo Giuseppe, Mensorio, Viti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione,

considerate le anomalie delle procedure concorsuali nonché le difformità valutative delle varie Commissioni in ordine ai giudizi idoneativi per l'inquadramento nei ruoli dalla docenza universitaria;

preso atto che le attività didattiche e scientifiche svolte dai singoli candidati non sono state oggetto di eque valutazioni;

constatato, altresì, che permane ancora negli atenei una folta presenza di precari che contrasta con le finalità della legge n. 28, concernente il riassetto della docenza universitaria,

impegna il Governo

a consentire di partecipare alla terza tornata di giudizi idoneativi, per raggruppamenti di discipline diverse, anche a coloro che sono stati sottoposti ad uno solo ed entrambi i precedenti giudizi idoneativi con esito negativo.

0/2618/8/VIII

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Sono contrario a questo ordine del giorno, e non posso accoglierlo, perché non può essere messa in discussione la competenza di merito delle Commissioni esaminatrici.

CARMINE MENSORIO. Insisto per la votazione dell'ordine del giorno di cui sono firmatario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Ricciuti ed altri 0/2618/8 /VIII, non accolto dal Governo.

(*È respinto*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franchi Roberto, Fincato Grigoletto, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Carelli, Armellin hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione,

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative per recepire la sentenza della Corte costituzionale relativa ai medici interni.

0/2618/9/VIII

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Posso accoglierlo come raccomandazione: diversamente, sembrerebbe che il Governo non avesse fatto già la sua parte, mentre esso non è inadempiente, ed ha già preso un'iniziativa in proposito.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIROLAMO RALLO. Signor presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, siamo finalmente arrivati alla conclusione dei nostri lavori sulla proposta di legge n. 2618, che si proponeva di modificare alcuni punti oscuri del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 282. Purtroppo, non ritengo che questo sia avvenuto, anzi mi pare che siamo riusciti ad aggiungere un *record*, cioè ad aggravare i difetti del testo del Senato, che era già brutto e criticabile. È questa una dichiarazione pesante, ma che scaturisce dai fatti, ed io vorrei argomentarla con dati concreti, citando rapidamente gli aspetti negativi rimasti nel testo che stiamo per votare.

Non sono certo tenero nei confronti dei pareri che esprimono la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio, tuttavia, i numerosi rilievi che da tali Commissioni sono stati avanzati (tranne qualcuno non accettabile) dimostrano le storture esistenti nel testo in questione. Addirittura qualche articolo è stato soppresso proprio per il parere nettamente contrario dalle due Commissioni, ed in particolare della I Commissione affari costituzionali, e ciò conferma – lo ripeto ancora – che il testo si esponeva a delle particolari critiche.

Senza entrare in troppi dettagli, voglio solo ricordare qualche caso. Il comma dell'articolo 6 che avvantaggiava gli incaricati stabilizzati è stato soppresso per il parere contrario della I Commissione affari costituzionali; questa e la V Commissione bilancio si sono espresse negativamente anche sugli emendamenti presentati circa la questione dei medici interni.

Vorrei ricordare la portata del problema dei direttori degli istituti di ostetricia, complessa vicenda legata alla presentazione dell'articolo 16 (cattiva coscienza per chi ha presentato e ritirato il testo). Anche l'articolo 19 (i famosi posti di « aggiustamento » per i ricercatori all'estero) meriterebbero una lunga serie di osservazioni; il problema non è stato preso in considerazione dalla Commissione bilancio che pure ha respinto numerosi emendamenti che non avevano la copertura (almeno così ci è stato riferito).

Infine, vorrei rilevare che l'atteggiamento del relatore e del Governo potrebbe essere definito « decisionista », naturalmente senza considerare tale termine offensivo. Ricordiamo che vi è stata una interferenza da parte del Presidente del Consiglio sia a livello di Governo che di relatore, basti ricordare l'intervento del ministro che ha richiamato al dovere i rappresentanti della maggioranza, prima di un determinato voto per far « rientrare » le posizioni di dissenso che si erano profilate.

La sparuta minoranza dei nostri emendamenti accolti non ci può quindi indurre a votare in favore di un testo che non reca razionalizzazione nel settore al quale si rivolge.

FRANCO FERRI. Il gruppo comunista voterà contro questo provvedimento che rappresenta l'espressione di un modo di legiferare che in parte è inutile, in parte superfluo, in parte innocuo ed in parte irrilevante. Solo per poche questioni tale provvedimento può definirsi opportuno.

A nostro avviso si sarebbe potuto pervenire ad un testo dignitoso se fossimo riusciti a far prevalere le richieste di molte parti politiche circa uno « sfrondamento » dello stesso; dobbiamo invece rilevare che vi è stato un vero e proprio « arrembaggio » nei confronti del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, tentativo che in parte è fallito ed in parte ha lasciato tracce evidenti sul testo finale che non rappresenta certo un miglioramento rispetto alla legislazione vigente.

Voteremo contro in particolare per il fatto che sono rimaste in piedi questioni gravissime come quella dei policlinici universitari, sulla quale avevamo portato argomentazioni che la Commissione avrebbe potuto esaminare. Ancora una volta desideriamo sottolineare il modo di legiferare di questa Commissione che assume posizioni incrollabili quando non sarebbe necessario e non vuole affrontare dignitosamente questioni che portano a contrasti insanabili.

Ricordiamo ancora le condizioni di estrema difficoltà in cui si troveranno quest'anno le università; è prevedibile che vi siano scoperti per tutta una serie di insegnamenti. Si tratta di un modo di legiferare che accende inutili speranze senza creare certezze di diritto; si consente di sperare che fatta la legge vi sia la

possibilità di stravolgerla con interventi amministrativi. Ripeto, sono questi i motivi che ci spingono a votare contro.

CARMINE MENSORIO. Preannuncio il mio voto favorevole al provvedimento ora esaminato, ma non posso non rappresentare in questa sede le perplessità e le riserve - manifeste ed inevitabili - condivise da molti altri colleghi.

Il dibattito è stato fin troppo vivace ed impegnativo, non desidero pertanto ripetere quanto già detto; ricordo solo che la pioggia di emendamenti presentati da tutte le parti politiche della Commissione era diretta ad inserire nuove categorie di precari non contemplate dalla normativa vigente e quindi discriminate. Tale pioggia ha provocato un'assurda diga di difesa da parte del Governo, va però ricordato che l'impostazione dei nostri emendamenti tendeva ad individuare tutte le categorie di docenti discriminati. Intendevamo permettere all'università, liberata finalmente dalle sacche del precariato, di dare l'avvio a quel processo di innovazione e di riforma fondamentale per rispondere alle pressanti domande dell'attuale società.

In effetti la proposta di legge n. 2618 è nata dalla necessità di rimuovere il precariato dall'università; il principio ispiratore del provvedimento era quello di colmare le lacune e le carenze, di rivedere cioè quanto non era previsto, o per lo meno sfuggito al decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Tant'è che questo provvedimento, pur nella sua modesta articolazione, è conosciuto comunemente come 382-*bis*.

Ora, se è vero che il principio di fondo della proposta di legge in esame è quello di sanare la posizione dei precari nell'ambito del riassetto della docenza universitaria, legiferando con obiettività e giustizia, è altrettanto vero che molte sono ancora le figure giuridiche di docenti non considerate, o meglio discriminate.

In questo testo legislativo certamente non sono stati salvaguardati i diritti acquisiti da molti docenti; anzi, per alcuni di essi è venuto meno - e potremmo dire che è stato addirittura tradito - lo stesso principio ispiratore della proposta di legge in esame. A questo punto prende corpo il sospetto che ci sia stato solo un tentativo di migliorare la legge n. 28 da un punto di vista formale, lasciando sostanzialmente inalterate le strutture con pecche, guasti, discriminazioni e palesi contraddizioni tra le diverse categorie di operatori universitari.

Forse, mi spingo a dire, sarebbe stato meglio non impegnarsi tanto tenacemente per approvare questa proposta di legge, differendo tutto a tempi migliori, in una atmosfera più serena, scevra di falso rigore e di falso moralismo.

È doveroso aggiungere ancora che, a colpi di maggioranza, per non dire di imposizione, sono caduti, a volte anche per lo scarto di qualche voto, tutti gli emendamenti migliorativi. Sono state disattese le aspettative di molti docenti universitari con una lunga carriera alle spalle e, in molti casi, anche con la maturità a cattedra, con la stabilizzazione da oltre un decennio, con libera docenza, con lunghi anni di assistentato universitario ed anche con compiti di direzione di istituto, alcuni dei quali hanno superato persino il giudizio idoneativo a professore associato.

Ebbene, questi docenti sono rimasti fuori dal provvedimento perché la geografia del loro servizio non rientrava nella macchinosa impostazione della proposta di legge n. 2618. Coloro poi che sono diventati associati, debbono essere sottoposti ad una nuova verifica per lo straordinariato, mentre coloro che hanno subito le prevaricazioni delle commissioni esaminatrici non sono stati neanche considerati.

La stessa Corte Costituzionale è stata smentita; senza spirito polemico mi sento di dire che realmente questo atto legislativo è stato inutile o, peggio ancora, sarebbe lecito supporre che l'unica motivazione valida che ha ispirato il provvedimento n. 2618 è stata forse il privilegio del 5 per cento in più riconosciuto ai ricercatori all'estero, esasperando i rapporti con quanti operano nelle università

italiane, che verrebbero in tal modo sconfessati dagli stessi legislatori.

In conclusione, ribadisco il mio voto favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame, affermando parimenti che però con essa i problemi dell'università sono aumentati, insieme alla precarietà, al disagio ed allo scontento. Agli operatori universitari penalizzati per l'ennesima volta non rimane che dare origine ad un altro contenzioso tramite i tribunali amministrativi regionali, oppure sperare con fervida fantasia in un ulteriore intervento legislativo per la salvaguardia non solo dei loro diritti legittimi disattesi, ma anche per la vita, l'immagine e l'efficienza stessa delle nostre università.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, come è stato già detto dai colleghi che mi hanno preceduto, anch'io speravo che questo provvedimento portasse modifiche migliorative al decreto del Presidente della Repubblica n. 382, nel senso di rendere migliori le condizioni di lavoro e di produttività dell'università.

Da questo punto di vista, mi pareva che il testo varato dal Senato avesse alcune carenze, derivanti dalla presenza di pressioni corporative, o comunque di interessi molto forti all'interno dell'università.

Debbo dire che, purtroppo, a conclusione dei nostri lavori non mi pare che i connotati della funzionalità e dell'efficienza dell'università emergano dal testo che stiamo per varare. Riconosco che in alcuni punti la maggioranza ha ritrovato una certa solidità; non posso però sottacere il fatto che l'emendamento 6. 10, proposto a nostro avviso erroneamente dal Governo e fortunatamente avversato dalla Commissione affari costituzionali, non obbediva alla logica della maggioranza, ma a quella del cedimento ad un certo tipo di pressioni che io considero perniciose.

Ritengo che l'equilibrato intervento delle Commissioni bilancio ed affari costituzionali abbia opportunamente reso il testo licenziabile da parte dell'altro ramo del Parlamento. Annuncio perciò il voto favorevole del gruppo repubblicano.

GIANCARLO TESINI. Desidero ricordare che il provvedimento sul quale stiamo per votare è nato per iniziativa parlamentare; il testo trasmessoci dal Senato – che certamente tendeva a correggere alcune disfunzioni o ad interpretare alcuni aspetti non chiari del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 – non era però esente dal mostrare segni di prevaricazione di alcuni interessi legittimi, che indubbiamente rischiavano di far venir meno l'intento di migliorare la normativa esistente. Esistevano altresì ostacoli nei confronti di un complessivo disegno di riforma dell'università; tuttavia, poiché in questo ramo del Parlamento sono state introdotte significative modifiche, pur in presenza di alcune riserve e perplessità, il gruppo democristiano voterà a favore di questo provvedimento.

MARIO COLUMBA. Il gruppo della sinistra indipendente voterà contro questo provvedimento nonostante i miglioramenti apportati al testo proveniente dal Senato e nonostante si sia resistito alle intense pressioni tese ad inserire norme gravemente lesive nei confronti di alcune categorie.

Uno degli aspetti più preoccupanti che ho più volte rilevato in relazione all'articolo 17 è la separazione della gestione dei policlinici dal consiglio di amministrazione dell'università.

Questo è un grave provvedimento, non soltanto lesivo dell'autonomia scientifica e culturale della gestione delle università, ma tale da mettere in forse il rapporto tra università, unità sanitarie locali e sistema sanitario nazionale; esso viene pesantemente messo in cattiva luce dalle vicende relative alle assunzioni, da parte dei consigli delle facoltà di medicina, dei medici interni. E il Governo deve presentare perciò un provvedimento legislativo per risolvere tale problema, dato che un relativo emendamento non è stato approvato in Commissione.

Ai consigli delle facoltà di medicina è stata data una sorta di autorizzazione ad assumere liberamente: mi domando che cosa succederà, nei consigli di amministrazione dei policlinici, se questa facoltà si estenderà a tutto il personale dei policlinici medesimi. Tutto ciò incontra la nostra più ferma avversione.

La Commissione ha respinto - sia pure su parere contrario della V Commissione bilancio - la possibilità di dare un trattamento economico migliore agli assistenti ordinari in servizio, e quella di riconoscere un'indennità di tempo pieno ai ricercatori in servizio, il che avrebbe comportato aggravi economici inferiori a quelli derivanti dal fatto di dover assumere un certo numero di persone (non sappiamo quante, il ministro ci parla di alcune centinaia, ma può darsi che poi siano di più).

Resta inoltre perplessità sull'emendamento che consente la duplicazione o la moltiplicazione delle Commissioni di concorso per i professori associati; ho votato a favore di questo emendamento, perché mi rendo perfettamente conto dell'opportunità di non vanificare i risultati dei concorsi di idoneità, ed anche quelli dei prossimi concorsi. Ma mi domando quale sarà il parere della Corte costituzionale su tale emendamento, perché certamente esso non può eliminare i dubbi espressi dalla prima sezione del TAR di Roma sulla legittimità di un decreto che trasgredisce il mandato di formulazione di questa Commissione.

FILIPPO FIANDROTTI. Devo esprimere la particolare difficoltà con cui il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento di legge: e ciò solo al fine di non rendere inutile il lavoro fin qui compiuto dalla nostra Commissione.

Ricordo, in proposito, l'intenso lavoro svolto in sede di partito per concordare un testo che fosse il più preciso e serio possibile e puntasse ad alcuni precisi obiettivi: il mantenimento del personale qualificato esistente all'interno delle università, peermettendo quindi il permanere in servizio fino al settantesimo anno di età, senza tuttavia precludere l'ingresso ai nuovi elementi; la utilizzazione migliore delle università nell'ambito dell'attività di ricerca nazionale; l'eliminazione di talune difficoltà insorte nelle università per mancata o insufficiente legiferazione precedente. Invece, nel corso dei lavori, abbiamo dovuto cedere a molte spinte, soddisfare moltissime esigenze, già contenute da leggi precedenti.

Il gruppo socialista non è soddisfatto del testo emerso dal dibattito, e ritiene che non siano positive le soluzioni trovate per molti problemi (pensionamenti, contratti di insegnamento con professionisti qualificati, commissioni di gestione dei policlinici) e le dichiarazioni rese ci confermano in tale giudizio.

Se dovessimo valutare la distanza intercorrente tra i fini che inizialmente ci eravamo proposti, il lavoro inizialmente compiuto dai partiti e dalla Commissione, e invece i risultati oggi raggiunti, dovremmo quanto meno esprimere un voto di astensione. Ma in considerazione dei rapporti di forza esistenti in Commissione, del lavoro svolto - che ha permesso di rendere giustizia in certe situazioni o comunque di precostituire dei risultati utili - e tenendo conto degli impegni assunti dal Governo con gli ordini del giorno, il gruppo socialista esprime voto favorevole.

FORTUNATO ALOI. Dai vari interventi sin qui svolti, emerge che da parte di nessun settore c'è un'adesione piena al testo che ci accingiamo a votare: questo dovrebbe significare che esso non meriterebbe l'approvazione; ma ognuno poi gestisce la logica di partito e di gruppo come meglio ritiene.

Il nostro gruppo non ritiene che questa sia una buona legge, rispondente alle attese del mondo universitario, poiché i problemi restano. Non è stata consentita la partecipazione alla terza tornata di giudizi idoneativi per i docenti universitari, il tempo pieno è rimasto affidato agli ordini del giorno, il problema dei tecnici laureati con funzioni docenti non è stato risolto, ed altre questioni sono state delegate alle decisioni che, in materia, prenderà il Senato.

Il collega Mensorio ha parlato di soluzioni a colpi di maggioranza; in realtà, ci troviamo di fronte ad una legge che verrà a determinare elementi di confusione nell'ambito della normativa che regola la docenza universitaria, per cui non si renderà un buon servigio a chi attendeva una soluzione legislativa ai problemi del mondo universitario, che anzi questa legge finirà con il rendere più pesanti.

Ecco il senso del nostro voto contrario, che nasce dall'analisi e dalla valutazione serena e responsabile di un testo che certamente poteva anche non essere approvato, stanti le posizioni assunte da tutti i gruppi.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Ringrazio il Governo per la collaborazione e l'apertura dimostrate nel corso di questo dibattito. Le pressioni esercitate dalle varie categorie sono state tante e tali che si sarebbe potuto andare avanti all'infinito senza trovare una soluzione concordata. È per questo che ringrazio vivamente i colleghi, anche se debbo rilevare che avrei preferito arrivare ad una legge di più ampio respiro.

Debbo ricordare che i limiti del provvedimento erano ben precisi, non si poteva pervenire a riformare la riforma; in questi limiti si è cercato di fare il possibile: posso quindi escludere che le preoccupazioni manifestate a proposito dei policlinici abbiano fondamento; a mio avviso le disposizioni introdotte con l'articolo 17 serviranno a rendere più spedita la procedura amministrativa all'interno della gestione dei policlinici. Sono convinto che tale normativa non ha inciso nel senso di potenziare i poteri dei consigli di amministrazione.

FERDINANDO RUSSO. Dichiaro di votare a favore di questo provvedimento, anche se sullo stesso ho espresso molte critiche. Il mio voto sarà di « disciplina » poiché le modifiche che si vogliono introdurre mi sembrano poco significative, il dibattito è stato ampio, ma non si è pervenuti ad innovazioni, ripeto pertanto che il mio sarà un voto favorevole nei riguardi di un provvedimento sul quale il Governo ha preso determinati impegni.

Spero che l'altro ramo del Parlamento provveda a migliorare il contenuto della normativa in questione affinché si risolvano quei problemi che a tutt'oggi restano sul tappeto. Infine desidero esprimere il mio rammarico circa il mancato accoglimento di una sentenza della Corte costituzionale, nonostante l'impegno e lo sforzo del Governo.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere, ai sensi dell'articolo 90, secondo comma, del regolamento, al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Saporito ed altri: « Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2618):

Presenti e votanti . . . 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . 18
Voti contrari . . . 11

(*La Commissione approva*).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 43, 807, 248, 1370, 1531, 1542, 2092, 2556, 2695, 2548.

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Armellin, Badesi Polverini, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Carelli, Casati, Castagnetti, Ciafardini, Conte Antonio, Columba, d'Aquino, Fagni, Ferrari Bruno, Ferri, Fiandrotti, Fincato Grigoletto, Franchi Roberto, Ghinami, Mensorio, Minozzi, Poli Bortone, Portatadino, Rallo, Russo Giuseppe, Russo Ferdinando, Tesini Giancarlo, Viti.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (Approvato dalla VIII Commissione della Camera e modificato dalla VII Commissione del Senato) (2439-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica » già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 12 giugno 1985 e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 luglio 1985.

Ricordo che il presente disegno di legge era già stato approvato dalla Commissione e che le modifiche introdotte dal Senato riguardano l'articolo 2 relativamente alla copertura finanziaria; faccio altresì presente che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali sulle modifiche apportate dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Al primo articolo non sono state apportate variazioni.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Provvedimenti urgenti per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Provvedimenti urgenti per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dal Senato, con il parere favorevole del relatore e del Governo.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il

coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (*Approvato dalla VIII Commissione della Camera e modificato dalla VII Commissione del Senato*) (2439-*B*):

Presenti e votanti . . . 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . 22
Voti contrari . . . 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Armellin, Badesi Polverini, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Carelli, Casati, Castagnetti, Ciafardini, Conte Antonio, d'Aquino, Fagni, Ferrari Bruno, Ferri, Fiandrotti, Fincato Grigoletto, Franchi Roberto, Ghinami, Mensorio, Minozzi, Poli Bortone, Rallo, Russo Giuseppe, Tesini.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO